

Oggetto: Manutenzione di attrezzatura portatile in uso presso il cantiere comunale di Ronzone e fornitura di attrezzatura minuta – affido incarico a trattativa privata alla ditta Gizeta s.n.c. di Cles

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che:

Con atto di data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

Preso atto che i Consigli Comunali hanno stabilito di trasferire le competenze all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, rispettivamente :

- Romeno: deliberazione n. 25 di data 12 giugno 2014;
- Cavareno: deliberazione n. 13 di data 11 giugno 2014;
- Sarnonico: deliberazione n. 19 di data 13 giugno 2014;
- Malosco: deliberazione n. 10 di data 12 giugno 2014;
- Ronzone: deliberazione n. 11 di data 12 giugno 2014;

Con deliberazione N. 1 del 16.06.2014 il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

Premesso che il cantiere comunale di Ronzone è fornito, tra le attrezzature in dotazione, di n. 2 decespugliatori marca Stihl e di un rasaerba marca Viking, che necessitano di un intervento di manutenzione per poter essere impiegati efficientemente durante la prossima stagione primaverile ed estiva.

Atteso infine che l'operaio del comune di Ronzone ha manifestato la necessità di dotarsi di un forbicione telescopico per la manutenzione del verde e di provvedere all'acquisto di una lama per uno dei decespugliatori sopra citati, completa di accessori per l'aggancio.

Rilevato che con riferimento al mercato elettronico, la legge 26.12.2006 n. 296, all'art. 1 comma 450, così come novellato dall'art. 7 comma 2 del decreto legge 52/2012, convertito in Legge 6 luglio 2012 n. 94, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328.

Atteso che l'art. 1 del decreto legge 6.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7.08.2012 n. 135, dispone che "successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto". Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa, non sono soggette all'applicazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488.

Posto che a livello provinciale gli art. 39 bis e ter della legge provinciale 19.07.1990 n. 23 prevedono, per assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e delle relative procedure, l'organizzazione di centrali di committenza e l'adozione di procedure

competitive di scelta del contraente attuate mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, secondo la disciplina prevista dal regolamento di attuazione.

Vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17.12.2012 prot. 5506/2012/721322/3.5 in cui si precisa che, ferma restando la possibilità di accedere alle Convenzioni Consip ed al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, le amministrazioni potranno ricorrere alle Convenzioni Quadro stipulate dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) ove esistenti e ove i beni/servizi relativi alle stesse corrispondano alle esigenze individuate, o al Mercato elettronico provinciale.

Rilevato che per l'incarico di cui al presente provvedimento non risultano attive convenzioni di cui all'art. 26 della l. 488/2008, né convenzioni stipulate dall'APAC e che il servizio individuato non è disponibile presso il mercato elettronico provinciale (MEPAT).

Ritenuto quindi di procedere all'affidamento del servizio di cui al presente provvedimento tramite il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

Verificato che tra gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a. non risultano attivi né convenzioni o bando relativi la fornitura di cui in oggetto.

Richiesto pertanto un preventivo alla ditta Gizeta s.n.c., con sede in Cles, ditta di fiducia dell'Amministrazione, che, in data 24 febbraio 2016, agli atti sub. prot. n. 449, per l'intervento sopra descritti e per le forniture citate, ha fatto pervenire la propria offerta esponendo un costo di € 780,54 più IVA al 22%, per un totale di € 952,26, così distinto:

Descrizione	U.M.	Q.tà	prezzo	Iva 22%	importo
Manutenzione attrezzatura portatile					
Riparazione decespugliatore STIHL	Cad.	1,00	180,00	39,60	219,60
Riparazione decespugliatore STIHL	Cad.	1,00	65,00	14,30	79,30
Riparazione rasaerba VIKING	Cad.	1,00	350,00	77,00	427,00
Fornitura attrezzatura minuta					
Lama decespugliatore completa di accessori per attacco	Pz.	1,00	38,00	8,36	46,36
Forbicione telescopico	Pz.	1,00	147,54	32,46	180,00
TOTALE			780,54	171,72	952,26

Considerato che l'entità della spesa da impegnare consente la conclusione del contratto mediante trattativa privata con la ditta ritenuta idonea ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 2 lett. h) e comma 4 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e che il contratto potrà essere perfezionato mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;

Ritenuta l'offerta congrua ed accettabile, tenuto conto anche dell'affidabilità della ditta, si ritiene di imputare la somma di Euro 595,00, oltre IVA di Euro 130,90 e quindi per un totale di euro 725,90, al cap. 1034, codice 1080103 del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 e di Euro 185,54 oltre IVA di Euro 40,82 e quindi per un totale di euro 226,36, al cap. 1017, codice 1080102 del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Con la presente si provvede pertanto, considerato anche l'importo offerto, ad affidare a trattativa diretta ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.P. 23/1990 e ss. mm. alla ditta Gizeta s.n.c. con sede in Cles, via Marconi 50, l'incarico per il suddetto intervento e fornitura.

Tutto ciò premesso,

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 04 del 21 aprile .2015 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015.

Vista la L.P. 23/1990 e s.m.;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Vista l'istruttoria effettuata, nel corso della quale gli addetti all'ufficio finanziario dell'Unione hanno sottoscritto la verifica di disponibilità a bilancio dei mezzi finanziari necessari e la regolarità contabile, come da dichiarazione allegata.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario dell'Unione ai sensi dell'art. 81 del DPR n. 3/L, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura della spesa, espresso dal Segretario dell'Unione ai sensi rispettivamente dell'art. 81 del DPR n. 3/L e art. 19 del DPRG 28.01.1999 n. 4/L, in relazione agli aspetti contabili ed agli impegni di spesa a bilancio derivanti dal presente provvedimento.

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3;

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. di affidare, per quanto esposto in premessa, tramite trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. H della L.P. 23/90 e ss.mm., alla ditta Gizeta s.n.c. – con sede in Cles, via Marconi n. 50, l'incarico per la manutenzione delle attrezzature portatili del cantiere comunale di Ronzone e per la fornitura dell'attrezzatura minima per il cantiere comunale di Ronzone, come meglio descritto in premessa, verso un corrispettivo di Euro 780,54 + iva, come da preventivo di spesa di data 23.02.2016, agli atti sub. prot. n. 449, dd. 24.02.2016;
2. di imputare ed impegnare la spesa derivante dall'adozione del presente atto, pari a complessivi Euro 952,26, per Euro 595,00, oltre IVA di Euro 130,90 e quindi per un totale di euro 725,90, al cap. 1034, codice 1080103 del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 e per Euro 185,54 oltre IVA di Euro 40,82 e quindi per un totale di euro 226,36, al cap. 1017, codice 1080102 del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
3. di stabilire che il perfezionamento del contratto avrà luogo mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;
4. di stabilire che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni ed è tenuto all'osservanza di quanto segue:
 - indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico il codice CIG fornito dal committente;
 - indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte dell'Ente
 - indicare la generalità e Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso;
5. di dare atto che le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori;

6. dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime legalmente espressa, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R 01 febbraio 2005 , n. 3/L ;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 , n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.